



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

17491-22

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente -
FRANCESCO CENTOFANTI
FRANCESCO ALIFFI
CARLO RENOLDI
FULVIO FILOCAMO - Relatore -

Sent. n. sez. 240/2022
CC - 28/01/2022
R.G.N. 25049/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto che venga dichiarata
l'inammissibilità del ricorso.

Stampa illeggibile

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 3039 del 13 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da (omissis), avverso la decisione emessa dal Magistrato di sorveglianza di Pisa del 19 giugno 2020 con cui era stata respinta l'istanza diretta ad ottenere un permesso premio, ai sensi art. 30-ter Ord. pen., di due giorni da trascorrere con il figlio in un albergo.

1.1. Avverso tale rigetto il detenuto proponeva reclamo ai sensi art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di sorveglianza di Firenze, deducendo che la decisione impugnata avrebbe posto in evidenza solo gli elementi negativi senza considerare che per il primo reato, commesso da minorenne nel 1977, aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena e che, per i problemi di alcolismo, si era già sottoposto a disintossicazione. Sui maltrattamenti in danno della coniuge il ricorrente attribuiva parte della responsabilità di quanto accaduto alla moglie producendo querele sperte e poi rimesse, nonché ricordando i precedenti penali di questa ultima. Sul procedimento disciplinare affermava che lo stesso ancora non era definitivo. Con memoria depositata in udienza produceva gli attestati dei titoli lavorativi e scolastici conseguiti anche durante il periodo detentivo, nonché dissentiva dalla valutazione fornita al Tribunale dal Giudice onorario di tribunale considerando l'osservazione ricevuta come insufficiente e basata su pregiudizi.

1.2. Con il provvedimento oggetto d'impugnazione il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo dando atto delle condanne per rapina e porto illegale di armi, furto, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più rapine consumate e tentate, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, e riportando la necessità di proseguire l'osservazione per approfondire la rivasitazione critica del vissuto criminale. Si negava, quindi, la sussistenza del requisito della regolare condotta per la commissione dell'illecito disciplinare e la prognosi positiva sulla pericolosità sociale per l'assenza di rivasitazione critica dei fatti illeciti commessi con particolare riguardo a quelli inerenti i maltrattamenti in danno della moglie, come emergenti dalla memoria depositata in udienza, nonché per la negazione dei problemi di alcolismo e per l'assenza di validi riferimenti familiari in grado di supportarlo e che non è stata neanche indicata la struttura alberghiera ove trascorrere il periodo di permesso premio richiesto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e ponendo a base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o travisamento delle prove in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

2.1. Il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente ritenuto non sussistente il primo requisito relativo alla regolare condotta, necessaria per fruire del permesso premio richiesto, per l'aver il detenuto richiedente commesso fatti per cui è pendente un procedimento disciplinare e che il medesimo Tribunale abbia errato nell'escludere anche l'altro



presupposto relativo alla prognosi positiva sulla pericolosità sociale assumendo che manchi una rivisitazione critica del vissuto delinquenziale, con particolare riferimento ai maltrattamenti verso il coniuge, nonché evidenziando problemi di alcolismo ritenuti non gestibili al di fuori dall'istituto.

2.2 La difesa osserva che sarebbe erronea la motivazione del Tribunale sulla memoria difensiva, con allegati, depositata in occasione del reclamo contestandone l'omessa valutazione con conseguente nullità della decisione. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato la relazione comportamentale del 23 settembre 2019 la quale attestava i requisiti della regolare condotta e la prognosi positiva della pericolosità sociale. Si aggiunge che la decisione sull'illecito disciplinare - ritenuto modestissimo - è ancora in corso d'impugnazione, mentre non si sono valutati i rilevanti risultati raggiunti nel corso del trattamento, con il conseguimento anche del diploma scolastico superiore in corso di detenzione.

2.3 Sul travisamento delle prove, si specifica come si tratti dell'omessa valutazione della documentazione del 2010-2011, più volte allegata e proveniente da strutture sanitarie anche pubbliche, da cui non risulterebbe alcuna problematica attuale connessa all'abuso di sostanze alcoliche. Si sostiene, inoltre, che la mancata rivisitazione critica dei maltrattamenti nei confronti della moglie è dovuta da "una diversa lettura" dei fatti avvenuti, senza peraltro portare rancore. Si conclude indicando proprio nel figlio il riferimento familiare assunto dal Tribunale come mancante e, infine, il detenuto si riserva di indicare l'albergo presso il quale passerà il tempo eventualmente concesso per il permesso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il motivo non è fondato.

4.1. Come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, il ^(omissis), detenuto per maltrattamenti, più rapine commesse in un contesto associativo ed altri reati minori, nonché sottoposto a processo disciplinare per traffico di tabacco, ha mostrato una capacità di revisione insufficiente come risulta dalla relazione *d'équipe* e dalle "inutili recriminazioni" espresse nei confronti della moglie, senza considerare i propri agiti, nella memoria che la difesa sostiene che non sia stata correttamente valutata.

4.2. In particolare, questa Corte ha affermato che "Ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. il magistrato di sorveglianza deve valutare la correttezza del comportamento tenuto in carcere dal detenuto e l'assenza di pericolosità sociale" (Sez. 1, n. 21154 del 13/04/2007, Rv. 236771 - 01).

4.3. Anche non considerando la pendenza del procedimento disciplinare, nel quale il detenuto ha ammesso il fatto contestato, appare assorbente il rilievo relativo all'insufficiente riesame del vissuto personale del detenuto che, attestato dalla necessità di proseguire

l'osservazione intramuraria, è confermato dalle stesse valutazioni offerte dal richiedente nella memoria depositata in udienza.


5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Fulvio Filocamo


Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti